

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 1740.

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ad allevamenti che trattano esclusivamente suinetti di peso tra 6 e 30 chili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) da stabilire, esclusivamente ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e con riferimento agli allevamenti che trattano unicamente suinetti di peso inferiore ai 30 Kg, che la capienza massima dell'impianto produttivo viene determinata calcolando una superficie libera di 0,20 mq. a disposizione di ciascun capo;

3) di stabilire che gli allevamenti di cui al punto precedente per quali sia calcolata una capienza tra 5.000 e 10.000 capi, sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

4) di stabilire che gli allevamenti di cui al punto precedente sono assimilati all'attività "nn" - Allevamenti effettuati in ambienti confinati - di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 803 del 3 luglio 2012, e sono soggetti agli stessi criteri e modalità di autorizzazione;

5) di stabilire che gli allevamenti di cui al punto 2) per quali sia calcolata una capienza superiore 10.000 capi, sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. n. 152/2006;

6) di stabilire che gli impianti di cui ai precedenti punti 3) e 5) sono tenuti ad attivare le previste procedure per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Criteria per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ad allevamenti che trattano esclusivamente suinetti di peso tra 6 e 30 chili.

Nel settore degli allevamenti suinicoli si è recentemente diffusa la pratica di realizzare impianti produttivi destinati ad ospitare attività di post - svezzamento con la presenza di "suinetti" di peso esclusivamente compreso tra 6 e 30 Kg.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alle emissioni in atmosfera, questa tipologia di allevamenti non è stata considerata nella Direttiva IPPC 96/62/CE, e di conseguenza non ha trovato una propria collocazione nella normativa nazionale di recepimento.

In particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede il rilascio delle autorizzazioni a carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 alle categorie di stabilimenti riportate nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto stesso, che include gli allevamenti di suini denominati "Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento" e "Suini: accrescimento e ingrasso" da 1000 a 2000 capi, ma non prende in considerazione gli stabilimenti destinati esclusivamente all'allevamento di "suinetti" di peso compreso tra 6 e 30 Kg.

In conseguenza delle lacune normative sopra evidenziate, si verifica la situazione paradossale in cui, per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, gli allevamenti di suinetti di taglia inferiore a 30 kg risultano sottoposti alla procedura

ordinaria ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. n. 152/2006, mentre per taglie maggiori (scrofe con suinetti e suini accrescimento/ingrasso) è possibile avvalersi della procedura autorizzativa semplificata di cui all'art. 272, comma 2, nonostante questi ultimi impianti producano impatti ovviamente più significativi sull'ambiente, anche in termini di emissioni in atmosfera.

Al fine di eliminare tali contraddizioni presenti nei vigenti criteri autorizzativi, si ritiene opportuno adottare una disciplina regionale che individui idonei percorsi autorizzativi per gli impianti destinati all'allevamento dei suinetti di peso inferiore a 30 kg, utilizzando come criterio discriminante il numero massimo di capi allevabili in ciascuna struttura produttiva, determinato sulla base delle normative di settore.

Facendo riferimento alla Tabella 2 della Direttiva tecnica regionale sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento approvata con D.G.R. n. 1492 del 6 settembre 2006, si verifica che alla categoria di suini in svezzamento di peso compreso tra i 7 e i 30 Kg è associato un "peso vivo medio" pari a 18 Kg/capo.

Relativamente ai suinetti aventi un "peso vivo medio" pari a 18 Kg/capo, l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto sul benessere animale n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", assegna a ciascun capo allevato in gruppo una superficie libera a disposizione di 0,20 mq.

Come conseguenza delle considerazioni sopra sviluppate, considerato che ai suini da ingrasso è assegnata una superficie libera di 1 mq. a capo, ai fini delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera viene individuato un rapporto di equivalenza di 5 a 1 tra suinetti e suini da ingrasso in termini di capienza dell'impianto produttivo. Pertanto un impianto in grado di ospitare tra 5000 e 10000 suinetti, risultando equiparabile ad un allevamento che tratta tra 1000 e 2000 suini da ingrasso, viene soggetto alla medesima procedura di autorizzazione a carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 1766.

Convenzione tra la Regione Umbria e il CNR - Istituto di Fisiologia a supporto delle attività di monitoraggio epidemiologico rivolte ai fenomeni connessi all'uso di sostanze psicoattive e alle dipendenze.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio Ragioneria;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2009-2011, che colloca l'area delle dipendenze tra le azioni prioritarie ed individua nella strutturazione di un sistema regionale di osservazione epidemiologica uno strumento fondamentale per supportare la programmazione in materia;

Vista la D.G.R. n. 1487 del 6 dicembre 2011, "Attivazione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, di un'area specifica inerente le dipendenze, per il monitoraggio permanente del quadro regionale e l'adempimento degli obblighi informativi in materia. Evoluzione e messa a regime del sistema informativo regionale sulle dipendenze";

Visto il regolamento regionale 12 maggio 2006 n. 4, "Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di confermare la rilevanza delle attività di monitoraggio epidemiologico dei fenomeni connessi all'uso di sostanze psicoattive e alle dipendenze ai fini di una adeguata programmazione dei servizi sociosanitari e delle strategie di risposta;